

22
14 L.P.



Def 250/17

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

Luigi Capelli, nato a Paladina (BG), il 7.9.1959, C.F. CPLL.GU59P07G249S, residente in Chignolo d'Isola (BG), via Giotto n.5;

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

dato atto che parte ricorrente, all'udienza del 4 ottobre 2017, ha documentato di aver tentato il deposito dei documenti da 27 a 37 in data 21 agosto 2017, che non si è perfezionato per un difetto del sistema telematico non imputabile alla parte;

rilevato che, a seguito della nuova produzione intervenuta in data 3 ottobre 2017, detti documenti sono stati acquisiti agli atti di causa;

dato atto che, all'udienza del 4.10.2017, il ricorrente ha prodotto altresì l'ulteriore documentazione richiesta dal giudice, attestante il fatturato della società Capelli s.a.s. nell'anno 2016;

ritenuto, ciò posto, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo il debitore residente in Chignolo d'Isola (BG), Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché:
 - a) secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta (come da ultimo integrata all'udienza del 4.10.2017), la società Capelli s.a.s. di cui era socio accomandatario, cancellata dal registro delle

Q

imprese in data 8.11.2016 (e dunque potenzialmente suscettibile di essere dichiarata fallita entro l'anno successivo), non superava le soglie di cui all'art. 1 L.F.;

b) con riguardo all'attività d'impresa intrapresa in forma individuale dallo stesso Capelli nell'anno 2017 non sono allo stato superati i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge fallimentare, come risultante dalla documentazione prodotta dal ricorrente;

- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessionarie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge (avendo l'O.C.C.: indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore; esposto le ragioni, non imputabili al Capelli, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda);
- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;
- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

rilevato che dalla liquidazione debbono essere esclusi gli arredi della casa di abitazione nonché l'autoveicolo Ford Fiesta ed il PC Lenovo necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa del Capelli (beni peraltro di modestissimo se non inesistente valore, quanto al personal computer, risalente



all'anno 2004), rispettivamente impignorabili a norma dell'art. 514, primo comma, e 515, terzo comma, c.p.c.;

rilevato poi che deve essere fissato il limite ex art. 14 ter comma 5 lettera b), che nella specie deve ritenersi coincidente con il reddito mensile medio del nucleo familiare, pari a circa 1.787,27 euro, ammontando la somma necessaria al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ad euro 1.780,00 (importo la cui congruità è stata confermata dall'O.C.C.);

rilevato infine che il ricorrente può essere autorizzato ad utilizzare l'immobile oggetto della liquidazione sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, ragioni connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Luigi Capelli, nato a Paladina (BG), il 7.9.1959, C.F. CPLLGU59P07G249S, residente in Chignolo d'Isola (BG), via Giotto n.5;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dr. Luigi Gaffuri, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e sul sito del Tribunale di Bergamo e che gli stessi atti siano annotati nel registro delle imprese

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'esclusione degli arredi della casa di abitazione, del veicolo Ford Fiesta targato DS592JP e del PC Lenovo del 2004

AUTORIZZA

il debitore, sussistendo gravi e specifiche ragioni, a risiedere nell'immobile oggetto di liquidazione sino alla vendita dello stesso;

FISSA

in euro 1.780,00 il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

Così deciso in Bergamo, il 30 ottobre 2017.

Il giudice

dr. Elena Gelato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Boll. ssa Maria Petrella)
NOV. 2017

Tribunale di Bergamo

Debitore istante: Capelli Luigi

Giudice: dott.ssa Elena Gelato

R.G.: n. 22/2017

***** *****

**Accettazione carica della carica di liquidatore nominato ex art. 14,
quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3**

Il sottoscritto dott. Luigi Gaffuri, nominato liquidatore ex art. 14, *quinquies*, legge 27 gennaio 2012, n. 3, con provvedimento del Tribunale di Bergamo del 3 novembre 2017 con riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio formulata dal signor Luigi Capelli,


dichiara

di accettare l'incarico conferitogli e ringrazia l'On.le Tribunale per la fiducia accordatagli.

Con osservanza

Bergamo, 6 novembre 2017

Dott. Luigi Gaffuri



Dott. Luigi Gaffuri - PEC

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: martedì 7 novembre 2017 15:17
A: dott.luigigaffuri@pec.studiogaffuri.net
Oggetto: CONSEGNA: Deposito atto ruolo: 22/2017 - tipo attoNonCodificatoStandalone - id 0682c2af-f8e2-4c1b-9d23-56451609179b
Allegati: postacert.eml (25,2 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/11/2017 alle ore 15:17:06 (+0100) il messaggio

"Deposito atto ruolo: 22/2017 - tipo attoNonCodificatoStandalone - id 0682c2af-f8e2-4c1b-9d23-56451609179b"

proveniente da "dott.luigigaffuri@pec.studiogaffuri.net"

ed indirizzato a: "tribunale.bergamo@civile.ptel.giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20171107151608.31774.01.1.66@pec.aruba.it